

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 3 del 01 Febbraio 2010

Oggetto: novità per il contratto occasionale di tipo accessorio

La legge 23 dicembre 2009 n.191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2010), Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 Supplemento ordinario n.243 del 30 dicembre 2009, con i commi 148 e 149 dell’art. 2 modifica ed amplia la disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio .

Viene esteso il campo di utilizzo dei buoni lavoro (cd. voucher) per remunerare l’attività occasionale dei lavoratori a part-time, dei giovani universitari in qualunque periodo dell’anno, ampliando le possibilità di utilizzo agli enti locali ed alle imprese familiari, ed inserendo le scuole, le università, e a prescindere dal soggetto utilizzato, anche i maneggi e le scuderie. Inoltre, è stato prorogato solo per il 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Disciplina generale

La disciplina del lavoro occasionale accessorio, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nasce dalla duplice esigenza, da un lato, di attrarre nell’alveo della legalità talune attività lavorative marginali, svolte da soggetti che altrimenti avrebbero operato nel sommerso senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa, dall’altro di ampliare le opportunità lavorative a favore di soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro, prevedendo, nel contempo, la copertura assicurativa. Pertanto la sua finalità è quella di regolamentare prestazioni occasionali, definite appunto “accessorie“, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Si può pertanto definire il lavoro accessorio la prima ipotesi contrattuale nel nostro ordinamento che prescinde dalla qualificazione giuridica del rapporto a vantaggio di una disciplina che individua specifiche tutele per il lavoratore.

Studenti

La prima novità consiste nella modifica della lettera e) dell'art. 70 del dlgs 276/2003 con cui si introduce una distinzione sostanziale fra i giovani iscritti ad un ciclo di studi presso l'università rispetto a quelli che ancora frequentano gli istituti scolastici.

A seguito delle modifiche, i giovani iscritti ad un ciclo di studi presso l'università possono svolgere lavoro accessorio senza alcuna limitazione temporale.

Mentre, gli studenti con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, il lavoro accessorio resta possibile nelle giornate di sabato e domenica e nei periodi di vacanza.

Per entrambe le categorie di studenti, il lavoro accessorio è possibile indipendentemente dalla tipologia di attività.

Campo di applicazione

Una seconda novità riguarda l'estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio.

Gli Enti locali possono avvalersi del lavoro accessorio per qualsiasi attività relativamente ai seguenti soggetti (comma 148, lett. b) e d):

- pensionati
- giovani iscritti ad un ciclo di studi presso l'università
- studenti con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nelle giornate di sabato e domenica e nei periodi di vacanza

Con questo ampliamento, dunque, appare possibile che prestazioni sociali svolte per i Comuni come, ad esempio, quella presso le scuole ("nonno vigile") dal 1° gennaio 2010 possano essere svolte mediante il lavoro accessorio.

Gli Enti locali possono attivare il lavoro accessorio anche per svolgere attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (comma 148, lett. a).

Il comma 148, lettera g) prevede la possibilità per gli Enti locali di avvalersi del lavoro accessorio per remunerare prestazioni rese da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. In questo caso, resta fermo il limite reddituale di 3.000 euro per anno solare,

Si ricorda, inoltre, che gli Enti locali unitamente agli altri organismi della pubblica amministrazione possono avvalersi del lavoro accessorio per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

Il comma 148 lettera c) consente l'utilizzo del lavoro accessorio alle imprese familiari operanti in tutti i settori economici e non più solo a quelle relative ai settori commercio, turismo e servizi.

E' stato esteso, infine, il lavoro accessorio anche allo specifico settore dei maneggi e nelle scuderie indipendentemente dalla tipologia di mansione (comma 148, lettera h -ter). Si ritiene, tuttavia, che tale estensione sia possibile sempre che la prestazione abbia natura occasionale e accessoria.

I lavoratori part-time

In via sperimentale per l'anno 2010, il comma 148, lettera f) stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

I percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

Il comma 148 lettera g) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2010 per l'utilizzo del lavoro accessorio relativamente a prestazioni rese da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. Come precisato in precedenza, si possono avvalere di questa disposizione anche gli Enti locali in aggiunta a qualsiasi azienda del settore privato.

Resta fermo il diverso limite reddituale di utilizzo che resta confermato a 3000 euro per ciascun anno solare.

Fondazione Studi

Il Presidente

Rosario De Luca

